

**DISEGNO DI LEGGE**

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 aprile 1967  
(V. Stampato n. 2466)*

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 aprile 1967*

**Disposizioni per il controllo delle armi**

**DISEGNO DI LEGGE**

**Art. 1.**

Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000.

Non si applica la precedente disposizione qualora si tratti di collezione di armi artistiche, rare o antiche.

**Art. 2.**

Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

**Art. 3.**

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 50.000 a lire 800.000.

**Art. 4.**

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 200.000 a lire 2 milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone, o in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in luogo abitato.

**Art. 5.**

Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantità o per la qualità delle armi, delle munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entità. In ogni caso, la reclusione non può essere inferiore a sei mesi.

**Art. 6.**

Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubbli-

ca fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni.

È abrogato l'articolo 420 del codice penale.

Art. 7.

Le pene stabilite dal codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi sono raddoppiate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a quindici giorni.

Art. 8.

Non è punibile chi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e prima dell'accertamento del reato, consegna le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegalmente detenuti, indicati nel precedente articolo 1 o nell'articolo 695 del codice penale.

Art. 9.

Per i reati previsti dalla presente legge si procede a giudizio direttissimo.